

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

15° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 APRILE 2002

(Pomeridiana)

**Presidenza del presidente Antonino CARUSO
indi del vice presidente ZANCAN**

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(1299) Integrazione all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari
(Discussione e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 10 e <i>passim</i>
* AYALA (DS-U)	7, 8
* CALVI (DS-U), relatore	3, 6
* CENTARO (FI)	6
* FASSONE (DS-U)	7
* VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia	5, 6
ZANCAN (Verdi-U)	10, 11
ZICCONI (FI)	11

N.B.: L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1299) *Integrazione all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1299.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Calvi.

CALVI, *relatore*. Signor Presidente il disegno di legge di cui dobbiamo discutere oggi riguarda l'integrazione dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario in materia di applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari. L'articolo 1 prevede che al termine dell'articolo 110 in questione si aggiunga il seguente comma: «Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.». Vi ricordo che l'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale prevede i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e 74 della cosiddetta legge sugli stupefacenti.

La necessità di giungere a questa modifica ha diverse concause. Va ricordato che vi sono state modifiche al nostro sistema processuale che hanno comportato un appesantimento della fase dibattimentale, per cui talvolta si può verificare che si creino, *ex* articolo 34 del nuovo codice di procedura penale, problemi di compatibilità; così anche a seguito di interventi della Corte costituzionale possono nascere, a seguito di scelte di tipo diverso nel rito, problemi nella formazione dei collegi. Ciò significa che sovente si incontrano difficoltà nella formazione dei collegi per carenza di organico.

Il problema era stato già individuato e si era posto molto tempo prima delle riforme più recenti, tant'è vero che fin dal 1989, con la legge n. 58, si prevedeva che l'applicazione fosse possibile ma non potesse su-

perare la durata di un anno. Ma già nel 1991 ci si rese conto dell'insufficienza di questo termine e il termine massimo di applicazione fu elevato a due anni. Successivamente, nel 2001, esso è stato elevato a tre anni.

Quindi, l'istituto era già previsto. Bisogna ricordare che allorquando ci occupammo del giudice unico di primo grado, nel prevedere un intervento con la legge 13 febbraio 2001 n. 48, al Capo II, riguardante la sostituzione dei magistrati assenti per servizio, avevamo previsto quello che allora definimmo una sorta di «panchina», cioè il nucleo di riserva: un gruppo di magistrati che all'interno del distretto potesse essere destinato alla sostituzione di altri magistrati. Istituto, peraltro, funzionante e bene. L'articolo 6 di questa norma prevede poi al comma 3 che il magistrato distrettuale il quale, allorquando viene meno la sostituzione, abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.

Mi sembra un'assoluta necessità consentire che il processo possa andare avanti e concludersi con il medesimo collegio, tenendo conto che qualora un magistrato sia sostituito e non vi sia l'accordo tra le parti bisognerebbe ripetere tutti gli atti e cominciare il processo *ex novo*. A questo punto il disegno di legge al nostro esame prevede che il magistrato «extradistrettuale» che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.

Vorrei porre alcuni problemi di ordine sistematico, come sono solito fare sempre prima di proporre eventuali emendamenti, sui quali sarebbe opportuno discutere.

In primo luogo, debbo dirvi che mi sembra francamente un po' restrittivo, e anche con qualche accenno di sperequazione, il riferimento all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice penale di rito, relativo alla competenza della procura antimafia, ai reati di sequestro di persona, all'associazione legata al traffico di stupefacenti e al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri. Trovo veramente problematico sostenere che la proroga possa essere applicata a questi reati mentre rimarrebbero esclusi quelli previsti dall'articolo 407 del codice di procedura penale. Mi rendo conto che potrebbero sorgere problemi d'ordine finanziario e quindi non ne faccio per ora una questione.

Sarebbe assai più logico proporre invece dell'articolo 51, comma 3-*bis*, l'articolo 407 del codice di procedura penale, però condivido l'osservazione che in questo modo si allargherebbe a dismisura il novero delle fattispecie rientranti nella norma e ciò forse creerebbe problemi assai gravi all'interno del tribunale d'origine. Però, penso che dovremmo a questo punto aggiungere alcuni reati a quelli previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*; non capisco perché bisogna prevedere i processi riguardanti il contrabbando dei tabacchi lavorati esteri e lasciare fuori i reati di strage o i reati connessi di terrorismo. Ritengo che almeno per queste due ultime fattispecie – non già per quelle di omicidio, rapina, estorsione o altro –, previste dall'articolo 407 del codice di procedura penale, sia il caso di ren-

dere più equilibrato e ragionevole il sistema, prevedendo un'eccezione di questa dimensione.

La seconda questione riguarda la lettura che vogliamo dare di questa norma.

Presidenza del vice presidente ZANCAN

(*Segue CALVI, relatore*). Questa seconda osservazione riguarda proprio il Governo. Nel momento in cui il magistrato viene inviato presso un'altra sede fuori distretto ad esercitare le sue funzioni egli svolge tali funzioni per tre anni. Dopodiché, con un processo in corso in virtù di questo disegno di legge, rimarrebbe nella sede extradistrettuale per il completamento del procedimento. Non vorrei che questo magistrato, il quale nell'arco dei tre anni può espletare tutte le funzioni possibili all'interno del nuovo distretto, una volta ottenuta la proroga esclusivamente per il processo in corso esercitasse le sue funzioni in modo assolutamente inadeguato all'impegno necessario, facendo, ad esempio un'udienza al mese o un'udienza ogni due mesi senza poter fare altro. A meno che si interpreti la disposizione – ma francamente non ho saputo trovare la norma ordinamentale – nel senso che egli riprenderà servizio presso la sede di provenienza e si recherà nella sede distrettuale esterna solo per le incombenze processuali – camera di consiglio, udienza – legate a quel singolo processo. Se così non è, signor Sottosegretario, il magistrato non eserciterà le sue funzioni naturali nel distretto di origine ma neppure nel distretto – per così dire – extra, se non quelle legate ad un processo che magari si celebrerà con udienze aventi cadenze mensili. Scaduti i tre anni, dovrà rientrare nel distretto di origine e continuerà ad esercitare nel distretto esterno in aggiunta – altrimenti avremmo una situazione abbastanza paradossale – anche le funzioni giurisdizionali relativamente a quel processo.

Ci sono ragioni che consentono certamente una celere approvazione del provvedimento, però mi sembra che su queste due osservazioni la Commissione potrebbe riflettere per rendere più equilibrata e ragionevole la norma, sia estendendo i casi previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, sia consentendo che il magistrato eserciti le sue funzioni nel vecchio distretto e nel nuovo distretto soltanto in relazione a quel processo.

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Comprendo le osservazioni del relatore e ne condivido lo spirito. Ho l'impressione tuttavia

che il provvedimento sia talmente specifico, mirato e condizionato dalla relazione tecnica e dai mezzi di copertura finanziaria, che ipotizzare ampliamenti ad altri reati possa finire per creare qualche problema.

Mi sento di tranquillizzare il relatore per quanto riguarda la sua seconda osservazione, nel senso che è scontato che il magistrato applicato fuori distretto lo è per un periodo di tempo limitato e fuori di quella applicazione rimane in carico al distretto di provenienza con il proprio carico di lavoro ordinario. Risulterà dalle tabelle che questo magistrato rimane in carico all'ufficio di provenienza e ha il suo carico ordinario dell'ufficio di designazione. Normalmente l'applicazione avviene per un paio di udienze settimanali e tra distretti contigui.

CALVI, *relatore*. Non ho trovato un'indicazione normativa che dica esattamente che alla scadenza dei tre anni il magistrato torna in carica, si dice che il magistrato è prorogato nell'esercizio delle funzioni per il processo.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'applicazione extradistrettuale avviene, fermo restando che il magistrato rimane in carica al distretto di provenienza, per un determinato processo normalmente per un paio di udienze alla settimana. Ciò avviene anche nei tre anni precedenti, in cui il magistrato non è trasferito ma rimane in carico nel distretto di provenienza e viene comandato per fare due o tre udienze alla settimana. Quindi, sia prima che dopo i tre anni, il problema è sempre lo stesso, cioè fuori delle udienze che viene comandato a fare torna a ricoprire il suo ruolo perché mantiene un carico di lavoro nel distretto di provenienza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, per quanto riguarda l'estensione delle fattispecie delittuose, dobbiamo considerare come il settimo comma dell'articolo 110 preveda che l'applicazione si riferisca a procedimenti che non abbiano lunga durata, proprio in relazione al limite temporale ordinario dell'applicazione, e che l'unica eccezione alla regola concerne i procedimenti per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, in coerenza con il dettato del disegno di legge. Se ampliamo anche ai procedimenti di strage od omicidio, introduciamo una ulteriore eccezione alla regola. Muovendo anche dal presupposto che generalmente procedimenti per strage o terrorismo non sono di breve durata, come teoria generale si può introdurre un'ulteriore eccezione all'eccezione già esistente nella regola del settimo comma; però a questo punto ampliamo ulteriormente un istituto che dovrebbe avere appunto carattere di eccezionalità.

Sotto il profilo della copertura finanziaria, mi raffiguro che sia limitata entro determinati schemi. Vorrei anche dire che probabilmente anche i termini utilizzati nell'articolo 1 possono comunque venire incontro alle

preoccupazioni del relatore, senatore Calvi. Infatti, quando si dice «è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti,» indirettamente si evince che poi altre funzioni le torna a svolgere nell'ufficio di origine. Perlomeno, questa è l'interpretazione che nei lavori preparatori si può dare a questo disegno di legge, prescindendo eventualmente da altro tipo di interpretazione o anche dalla presenza o meno di una norma che regoli questa situazione.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, dovrei ora intervenire in discussione generale, ma, se lei è d'accordo, poiché prima di me aveva chiesto la parola il senatore Fassone, anche se il fatto non era stato registrato dalla Presidenza, gli cederei con piacere la parola. Le considerazioni che intendo svolgere sono infatti analoghe alle sue; semmai potrò aggiungere qualche mia considerazione al termine del suo intervento.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, premetto che condivido l'obiettivo perseguito dal disegno di legge. Registro però alcune limitazioni, alcune delle quali condivisibili, altre no, che secondo me giustificano un ripensamento complessivo dell'istituto dell'applicazione.

Innanzitutto, questo testo non vale per i magistrati inquirenti e questo si può condividere, salvo qualche riserva.

In secondo luogo, esso non vale per le applicazioni infradistrettuali e questo mi pare non condivisibile, perché l'esigenza c'è nell'una e nell'altra situazione.

Infine, non vale per delitti che, sebbene ipotizzati come gravi dal legislatore, siano al di fuori dell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

Sulla prima limitazione, cioè la non utilizzabilità per i magistrati inquirenti, si può convenire perché se è pur sempre un sacrificio dover chiudere una applicazione quando il magistrato inquirente ha condotto un'indagine complessa e la deve passare ad un altro, se non altro non c'è l'esigenza di ripetere tutto quello che è già stato fatto. Trovo invece non confacente la limitazione alle sole applicazioni extradistrettuali, perché se il principio è quello della non dispersione dell'attività giudiziaria, quindi in buona sostanza una applicazione tra le tante dell'articolo 97 della Costituzione per il buon andamento dell'amministrazione, questo principio vale ovviamente anche se c'è una applicazione infradistrettuale, tenuto anche conto che la legge n. 133 del 1998 sulle sedi disagiate, che ha messo in movimento il meccanismo complessivo delle indennità e dei benefici giuridici, prevede che questi ultimi siano fruibili da tutti i tipi di applicazione, mentre le indennità sono previste solo per le applicazioni extradistrettuali; quindi, questo non produrrebbe un aggravio di spesa.

L'applicazione va allora vista come punto di incrocio di varie esigenze. Da un lato, quella del giudice naturale, che nella situazione in esame non viene turbata, poiché l'articolo 25 della Costituzione prevede che nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per

legge, in questo caso il fatto che l'applicazione si prolunghi non turba questa esigenza costituzionale.

L'applicazione può invece interferire sul funzionamento degli uffici, avendo riguardo in questo caso all'ufficio *a quo*, l'ufficio che ha perso il magistrato e che tuttavia lo mantiene in carico, e che quindi non può neanche farsi supplire quell'unità considerandola vacante.

Se mi è consentito, a parziale correzione di quello che diceva il Sottosegretario, se è vero che normalmente o comunque con larga frequenza, le applicazioni sono parziali, uno, due o «n» giorni la settimana, vi sono state e vi sono anche applicazioni a tempo pieno, soprattutto per quel che ha riguardato in passato magistrati inquirenti applicati ad altri uffici.

Tornando sulla terza limitazione che mi pare opportuno correggere, se è vero che il principio è proprio quello di evitare lo spreco di attività giudiziaria in processi di grande complessità, durata e gravità, sicuramente alcuni altri delitti oltre quelli previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale giustificano questa esigenza.

Tirando le fila, ritengo che debba essere applicata questa tecnica anche alle applicazioni infradistrettuali, tenuto conto che non c'è l'aggravio di costi dovuto alle applicazioni extradistrettuali. Ritengo opportuna una precisazione, condividendo quanto detto dal senatore Centaro, e cioè che la proroga concerna non l'ulteriore intera unità di misura temporale complessiva, tre mesi, sei mesi o comunque fino all'esaurimento del dibattimento, ma solo le udienze specificamente necessarie per fronteggiare questa esigenza.

Auspico altresì una ulteriore dilatazione dei delitti che giustificano l'interpretazione di questa formula, estendendola non a tutti quelli di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice penale di rito, che sono quelli che già il legislatore ha tipizzato come gravi e come giustificanti altre deroghe, ma quantomeno ai numeri 1), 4) e 6) della citata disposizione, che riguardano, sintetizzando, le stragi, il terrorismo e le associazioni di stampo mafioso e per spaccio di stupefacenti.

Un'ultima considerazione: proprio se noi interpretiamo l'applicazione come estesa non nell'arco temporale necessario alla conclusione del dibattimento ma alle sole udienze, la previsione della tabella è sicuramente eccessiva, perché ipotizzando ulteriori ottanta giorni è ampiamente comprensiva delle prevedibili udienze ulteriori in via di normalità. Quindi gli eventuali aggravii che potrebbero scaturire dall'ingresso di ulteriori *nomina iuris* dovrebbero essere, a mio giudizio, ampiamente compensati dal fatto che non saranno normalmente sfruttati tutti gli ottanta giorni previsti dalla tabella.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, avevo ragione a dirle di far intervenire prima il collega Fassone, perché avevo capito che il problema che più mi premeva, quello che riguardava la questione dell'applicazione infradistrettuale sarebbe stato inserito in un più organico intervento, che abbiamo testé ascoltato.

Mentre ascoltavo sia il relatore che gli interventi dei colleghi facevo una riflessione. Abbiamo fatto alcune volte delle leggi anche per un solo processo; non se ne vergogna nessuno, ovviamente erano necessità che andavano affrontate. Quindi, il primo approccio che rispetto a questo disegno di legge del Governo avverto di porre in evidenza è questo: a normativa generale che ci soddisfa o meno possiamo limitarci a sancire una proroga e basta, cioè rispondiamo ad un'esigenza che il Governo ha avvertito – altrimenti il disegno di legge non lo avrebbe varato – e noi la condividiamo; e allora tutte le osservazioni fatte, molte delle quali certamente condivisibili e da me personalmente anche avvertite, non trovano in questa sede possibilità di accoglimento. Infatti, ci limitiamo soltanto a prorogare un termine, cioè a superare un tetto massimo dell'applicazione che i legislatori precedenti – forse tra questi c'ero anch'io, ma pazienza, me ne dolgo ma non me ne faccio una colpa – in una prima fase fissarono ottimisticamente fino ad un anno, poi fino a due anni e poi fino a tre. Spesso i tempi dei dibattimenti si sono rilevati assai più lunghi rispetto alla lungimiranza del legislatore, quindi si è posta questa esigenza.

Pertanto, la prima possibilità che abbiamo è quella di salvare quei quattro-cinque processi – non so esattamente quanti siano – con questo disegno di legge; ci possiamo anche riservare un approfondimento poi più generale sull'istituto dell'applicazione.

Oppure, è un'opzione valida e ragionevole, possiamo «sfruttare» questa occasione per «impinguare» questo intervento, necessario e condiviso da tutti – credo che su questo non ci sia bisogno di spendere ulteriori parole – e vedere se riusciamo a migliorare in qualche maniera una normativa che probabilmente, già dagli interventi che abbiamo avuto modo di ascoltare, si rivela non pienamente soddisfacente.

Io sarei portato a valutare con attenzione anche la questione del pubblico ministero. Ci sono processi molto complicati, con dibattimenti particolarmente lunghi, per i quali, se è vero che l'impersonalità del rappresentante della pubblica accusa non comporta conseguenze di parsi processuale, certamente non è però auspicabile che un processo seguito per mesi e mesi da un pubblico ministero improvvisamente finisca poi sulle spalle di un altro pubblico ministero, che non conosce quello che è accaduto prima. Anche se questo non comporta alcuna sanzione di tipo processuale.

Certamente poi farei molta fatica a capire una *ratio* di diversa disciplina dell'applicazione extradistrettuale rispetto a quella infradistrettuale. Questo francamente urta contro un sentire, che non ha bisogno di particolare sensibilità se non quella ispirata dall'ordinario buonsenso. Insomma, la *ratio* della applicazione extradistrettuale nacque per dare una certa «flessibilità» alle risorse di personale della magistratura, per andare a coprire le esigenze sul territorio. Originariamente l'applicazione era limitata addirittura al circondario (ero pretore mandamentale e venivo applicato settimanalmente a comporre il collegio del tribunale di Caltanissetta, ma le mie mansioni di pretore rimanevano uguali a quelle di prima e, in più, facevo un'udienza collegiale alla settimana al tribunale penale di Cal-

tanissetta); poi si pensò al distretto per dare una maggiore flessibilità – o per rompere questa rigidità – e dopo all'applicazione infradistrettuale.

Concludendo, se la maggioranza della Commissione ritiene che in questa sede altro non dobbiamo fare che recepire o meno l'esigenza che il Governo ci rappresenta (e secondo me la recepiremo sicuramente), è inutile che spendiamo molte parole: prendiamo atto che c'è questa esigenza, che il Governo se ne è dato carico e che il Parlamento credo se ne debba dare carico a sua volta. Se, invece, vogliamo fare un discorso diverso (e io non mi sottraggo affatto, anzi sarei per farlo), allora vale la pena discutere di altre cose.

ZANCAN (*Verdi-U*). Credo che la Commissione non debba perdere un'occasione per ribadire alcuni concetti fondamentali.

In materia di giustizia non possiamo scherzare né con i tempi, né con l'efficienza: distogliere un magistrato che ha in corso un processo, o nell'extradistrettuale o nel distrettuale, è esiziale a un buon andamento della giustizia.

Non possiamo, inoltre, non ritenere che il magistrato non è un oggetto fragile e prezioso che debba essere trattato come tale. Nell'ambito dell'attività forense mi è capitato di spostarmi nel corso della medesima giornata da Torino a Bologna, poi ad Alessandria e poi nuovamente a Bologna e credo che in caso di emergenza anche il magistrato possa e debba farlo.

Pertanto, signor Presidente, preannuncio la presentazione di due emendamenti. Il primo è teso a sopprimere all'articolo 1 le parole: «, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,», perché ritengo che qualsiasi processo è degno di essere portato a termine senza che vi siano intralci da parte di un magistrato. Il secondo emendamento, di carattere aggiuntivo, mira ad inserire, sempre all'articolo 1, dopo le parole: «è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti» le altre: «nel contemporaneo rispetto delle nuove funzioni attribuitegli», che è un pleonismo ma di principio; cioè non può essere consentito lo sfruttamento della delega per sottrarsi ai nuovi doveri d'ufficio, che possono essere contemperati nell'epoca dei *jet* supersonici anche essendo a Torino e svolgendo un processo a Caltanissetta. Quella che il magistrato si sposta con il «biroccio» e deve avere tre giorni per andare a fare un'udienza è una concezione ottocentesca che credo vada superata da una visione di efficienza nel rispetto della giustizia.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'applicazione extradistrettuale, è pacifica la necessità di una copertura finanziaria. Il Governo – credo sulla base di informazioni e riscontri oggettivi raccolti presso i terminali giudiziari del Paese – ha individuato cinque posizioni «critiche» e si è affrettato a costruire la copertura finanziaria sulla base di questi cinque episodi sensibili prospettati nell'arco di un anno (nella relazione finanziaria, al di là dei numeri, viene immaginato un periodo di dieci mesi lavorativi). Dando

per scontata la retribuzione, che è fatto stipendiale, forse è possibile «rosicchiare» all'interno di questa costruzione finanziaria le risorse per aggiungere un giudice ai cinque previsti.

Condivido le osservazioni svolte dal senatore Ayala. Ho voluto rassegnare queste osservazioni perché la Commissione, nel valutare l'opportunità di presentare emendamenti, convenga nel dare un messaggio anche all'altra Camera sulla capacità del Parlamento di reagire in breve tempo qualora ne ricorrano le condizioni.

ZICCONI (*FI*). Non credo che in questo momento le questioni economiche siano particolarmente importanti.

Richiamando le due posizioni alternative di cui ha parlato il senatore Ayala, dico subito che opto per la prima. Se dovessimo porci il problema serio di come deve funzionare l'istituto dell'applicazione, considererei grave che i tre anni previsti – che erano prima uno, poi due, poi tre – adesso diventino quattro, quindi cinque o nove.

Al di fuori dell'esigenza concreta che giustamente ci prospetta il Governo e sulla quale mi dichiaro perfettamente d'accordo, forse sarebbe opportuno ripensare l'istituto dell'applicazione, ma non certo in questo momento in questa sede. Pertanto sono favorevole al provvedimento nei termini in cui ci viene presentato, proprio per le ragioni di carattere generale che sono state poste.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, non insisto nella presentazione degli emendamenti che ho illustrato, ritenendo sufficiente averli richiamati verbalmente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Propongo di fissare per le ore 17 il termine per la presentazione degli emendamenti. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dal momento che siamo in attesa di ricevere i pareri da parte della 1^a e della 5^a Commissione, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

